

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1724 DEL 20/09/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE , AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA, DI UN MEDICO SPECIALIZZANDO ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO - DR. SALVATORE NICOLOSI

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 1772/24

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali riferisce quanto di seguito.

Premesso che:

- l'Università degli Studi di Trieste ha chiesto a questa Azienda (nota ns. prot. n. 66782 del 22/07/2024) di siglare un accordo per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria al di fuori della rete formativa di un medico specializzando – dr. Salvatore Nicolosi - iscritto al III anno della Scuola di specializzazione in Malattie dell'Apparato Respiratorio, con decorrenza dal 01/11/2024 fino al 31/01/2025;
- viste le note circolari prot. n. 35512 del 30/01/2018, prot. n. 111059 del 22/03/2018 e la Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 22 del 16 gennaio 2024, lettera Q, recante *“Disposizioni per l'anno 2024 in materia di personale del SSR e specialistica ambulatoriale interna”*, le quali stabiliscono che l'instaurazione di rapporti con Atenei di altra Regione finalizzati alla frequenza delle strutture aziendali ai fini formativi da parte di medici specializzandi deve essere formalizzata da apposita convenzione, la quale è soggetta al rilascio di preventivo nulla osta dell'Area Sanità e Sociale;
- tenuto conto delle disposizioni di cui sopra, questa Azienda, con nota ns. prot. n. 77102 del 28/08/2024, ha chiesto ai competenti Uffici Regionali il rilascio del nulla osta per l'approvazione della convenzione di cui sopra.

Considerato che:

- la Direzione Risorse Umane del SSR – Regione Veneto - con nota ns. prot. n. 78710 del 03/09/2024 - ha espresso nulla osta alla stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Trieste nel testo proposto per la frequenza del dr. Salvatore Nicolosi presso l'U.O.C. di Pneumologia del P.O. Bassano;
- l'attività di stage del dr. Salvatore Nicolosi presso la nostra Azienda non è superiore a 18 mesi, come pure la struttura ospitante non risulta satura.

Rilevato che il Direttore Sanitario, il Direttore Medico del P.O. di Bassano e il Direttore dell'U.O.C. di Pneumologia del P.O. di Bassano hanno espresso parere favorevole all'attivazione della convenzione, come da documentazione agli atti del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali, propone di approvare il testo della convenzione con l'Università degli Studi di Trieste per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria al di fuori della rete formativa di un medico specializzando (dr. Salvatore Nicolosi) iscritto alla Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Respiratorio, così come allegato alla presente proposta

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;
- ex art.6, comma 2, del Dlgs 30 dicembre 1992, n 502 e s.m.i.;
- il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402;
- la L.R. 14/09/1994, n. 56
- la L.R. 25/10/2016, n. 19
- le note protocollo n. 35512 del 30.01.2018 e n. 111059 del 22.03.2018 della Regione Veneto Area Sanità e Sociale

Ritenuto di approvare il testo della convenzione citata in premessa;

Dato atto che il responsabile del Servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di approvare il testo della convenzione, con decorrenza dall'01/11/2024 e fino al 31/01/2025, tra l'Azienda ULSS 7 Pedemontana e l'Università degli Studi di Trieste, per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria al di fuori della rete formativa di un medico specializzando - dr. Salvatore Nicolosi – iscritto al III anno della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Respiratorio, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che per la frequenza di cui sopra questa Azienda provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali per la responsabilità civile verso terzi colpa lieve e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Dlgs n. 368/99;
3. di prendere atto che il medico invece provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per colpa grave, ai sensi della L. n. 24/2017;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'ex art. 23, del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE DEL DR. SALVATORE NICOLOSI AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;

VISTO il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, "riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";

VISTO il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402, recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;

VISTO il Regolamento per la Formazione medico specialistica dell'Università degli Studi di Trieste;

VISTA la deliberazione del 20.09.2017, con la quale il Senato Accademico ha proposto, e la successiva deliberazione del 29.09.2017 con il quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo Schema convenzionale della presente Convenzione;

VISTA la proposta del Direttore della Scuola di Specializzazione di Malattie dell'**Apparato Respiratorio** (d'ora in poi indicata come "**Scuola**") e la deliberazione del Consiglio del Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute del 10 giugno **2024**, con le quali si è stabilito di procedere alla stipula della presente convenzione

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

L'Università degli Studi di Trieste, di seguito denominata "Università" C.F. 80013890324, con sede in Piazzale Europa 1, 34127 Trieste (TS) PEC ateneo@pec.units.it nella persona del Collaboratore del Rettore per l'Area Didattica, Prof. Paolo Edomi, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto sulla base del modello convenzionale approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.09.2017

E

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana, (d'ora in poi "Azienda") con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti, 40 CAP 36061, PEC protocollo.aulss7@pecveneto.it C.F./Partita I.V.A. 00913430245, accreditata e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale, rappresentata, ai fini del presente atto, dal Direttore Generale, Dott. Carlo Bramezza, giuste funzioni conferitigli dall'Atto Aziendale il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione

Art. 2 - Tirocinante

L'Azienda si impegna ad accogliere per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante e di tirocinio (d'ora in poi denominata "attività") presso la propria Struttura (**U.O.C. di Pneumologia del P.O. Bassano -Azienda ULSS 7 Pedemontana** con potenziale formativo non saturato da precedenti convenzioni (ai sensi art. 1.2 All. D.I. 402/2017), il dott. Salvatore Nicolosi, nato a il, C.F. :(d'ora in poi

“tirocinante” o “specializzando”) iscritto presso la Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’Università degli Studi di Trieste

Art. 3 – Durata tirocinio

L’attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione è autorizzata dal **01.11.2024 al 31.01.2025** (in caso di variazione, il periodo sarà nuovamente concordato tra il tutor universitario e il tutor aziendale e sancito mediante accordo scritto tra l’Università ed Azienda)

Art. 4 – Luoghi e tempi di tirocinio

L’ Azienda mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della propria Struttura (**U.O.C. di Pneumologia del P.O. di Bassano del Grappa**) con orario di accesso dalle ore 8,30 alle ore 20,00 dal lunedì al venerdì

Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolge il seguente progetto formativo individuale: acquisire autonomia nelle attività di ambulatorio, di reparto, pneumologia interventistica e ricerca

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza del medico in formazione specialistica è finalizzata all’addestramento previsto dallo statuto della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante

Art. 7 – Tutor

L’attività di tirocinio si svolge sotto la guida del tutor dell’Azienda, **dr Carlo Barbetta – Direttore dell’ U.O.C. di Pneumologia del P.O. Bassano**

Art. 8 – Accertamento frequenza

L’accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture dell’ Azienda è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l’avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione

Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell’attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione è seguita e verificata dal **Prof. Marco Confalonieri**, tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l’attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività

Art. 10 – Tutela assicurativa

Il medico specializzando provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per colpa grave. – copia certificato assicurativo da consegnare all’Azienda. La copertura assicurativa per infortuni e malattie professionali connessi all’attività assistenziale svolta nelle strutture dell’Azienda e la responsabilità civile verso terzi - colpa lieve - è invece a carico dell’Azienda ospitante

Art. 11 - Sicurezza

Preso atto che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, Università ed Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) l’Università è garante della “formazione generale” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 01/12/2011, attraverso l’erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale;

b) L'Azienda mette a disposizione i dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti e si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

Art. 12 – Accesso alla Mensa

L'Azienda assicura agli specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione, l'accesso alla mensa a prezzo pieno secondo le modalità previste dalla normativa regionale vigente, ed alle strutture logistiche mettendo a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 13 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4. Durante l'attività di formazione presso l'Azienda il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza. Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 14 – Trattamento dati personali

Le parti garantiscono, ciascuna per quanto di propria competenza, che i trattamenti di dati personali derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, si svolgono nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, con modalità tali da tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

Art. 15 – Norme finali

Le Parti si impegnano a dirimere in via consensuale e amichevole eventuali controversie che dovessero insorgere rispetto all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione. In caso di controversie non altrimenti componibili, il Foro competente sarà individuato secondo le regole del Cpc.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo è dovuta, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale ai sensi del D.M. 17.06.2014, a cura e spese a carico dell'Università degli Studi di Trieste (Aut. Agenzia delle entrate di Trieste n 410481 del 31 maggio 1993)

La presente Convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Università degli Studi di Trieste
Il Collaboratore del Rettore
per l'Area Didattica
Prof. Paolo Edomi
[firmato digitalmente]

Per L'Azienda U.L.S.S. 7
Pedemontana
Il Direttore Generale
Dott. Carlo Bramezza
[firmato digitalmente]